



Comune di Fuscaldo

Provincia di Cosenza



MERCATO COPERTO

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.04.2022

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO – DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

- a. Per mercato coperto s'intende la struttura di proprietà comunale, sita in Via San Michele, adibita a mercato giornaliero per la vendita di prodotti alimentari, composta da più posteggi e box, attrezzati per la vendita al dettaglio.
- b. Per posteggio s'intende la parte di area pubblica all'interno della struttura comunale, opportunamente delimitata e numerata;
- c. I posteggi sono dati in concessione per anni 10 (dieci) all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale
- d. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi di energia elettrica negli spazi comuni, ed il funzionamento del bagno esistente. Provvede alla manutenzione ed alla pulizia delle parti comuni dell'immobile.
- e. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale.

Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato, il mercato coperto è diviso in n° 15 posteggi di cui:

n. 4 posizionati all'ingresso sud del mercato, di m. 2,50 x m. 2,70 riservati alla vendita del pesce,

n. 7 di m. 3 x m. 2,70

n. 4 di m. 2,50 x m. 2,70 riservati alla vendita di prodotti ortofrutticoli /alimentari

sul piazzale esterno sono istituiti ulteriori 4 posteggi di m. 6 x m. 4 che verranno assegnati in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e saranno usufruibili dalle ore 09.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì

ART.2 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO – CARICO E SCARICO

a. Il mercato si svolge ogni giorno feriale – dal lunedì al sabato – per tutto l'anno, con orario fissato per la vendita dalle ore 07.00 alle ore 13.00; entro le ore 14.00 dovranno essere effettuate le pulizie giornaliere. Gli operatori del mercato dovranno inoltre rispettare le stesse giornate di chiusura nonché le eventuali deroghe per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su aree private.

b. Il Sindaco può modificare gli orari di apertura e di chiusura del mercato coperto e derogare agli stessi, sentite le rappresentanze di categoria.

ART. 3 MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

a. Ai concessionari è consentita la vendita dei prodotti esclusivamente entro l'area assegnata e per le tipologie di prodotti consentiti;

b. non è permesso occupare area del mercato al di fuori di quella assegnata.

c. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.

ART. 4 CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGIO- DOMANDA DI MIGLIORIE

a. I posteggio saranno assegnati in concessione decennale. La relativa concessione sarà stipulata con apposita convenzione.

b. Eventuali opere di miglioria dell'area dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione da parte del Comune e senza diritto di rivalsa.

c. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione del posteggio.

d. E' espressamente vietata la concessione temporanea del posteggio nonché dell'area antistante.

e. Un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

ART. 5 DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) Si decade dalla concessione del posteggio per:

a) Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al D.Lgs n. 114/98

b. Mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a mesi 4 (quattro) per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza ecc.;

c. Mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita nel medesimo posteggio.

2. La concessione del posteggio è revocata per:

a. Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;

b. mancato pagamento dei tributi e tasse comunali nei casi previsti;

c. Per motivi di pubblico interesse;

d. Per il mancato pagamento del canone, dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio entro 30 (Trenta) giorni dalla scadenza.

ART. 6 IGIENE E SANITÀ

a. La vendita dei prodotti alimentari nell'area mercatale deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti.

b. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo ed utilizzare strutture o suppellettili in legno.

ART. 7 PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Le merci esposte nei posteggi e sull'area antistante, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 8 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento saranno punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, dall'art 24 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 e da ogni altra norma vigente in materia.

2. Le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite ai sensi del D. Lgs.193/07 e s.m.i. fatte salve altre norme specifiche o eventuali norme di carattere penale. 3. Tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la

sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del T.U.E.L. 4. Nel caso in cui il titolare di posteggio o suo delegato ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia oppure effettui occupazioni abusive di suolo pubblico, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al precedente comma, il Sindaco può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a cinque giorni. 5. In caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni al presente Regolamento, deve essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da nr. 9 articoli, secondo le previsioni del vigente Statuto Comunale, entra in vigore alla esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ART. 10 ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.